



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

**EQ - AMBIENTE, SERVIZI DI IGIENE URBANA E
DISCIPLINA DELLA VIABILITA', MANUTENZIONI
PATRIMONIO. VERDE E AUTOPARCO.
SERVIZI DI IGIENE URBANA**

ORDINANZA SINDACALE NUMERO 8 DEL 30/12/2024

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE FINALIZZATA A CONSENTIRE IL RICORSO TEMPORANEO A SPECIALI FORME DI GESTIONE DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LODI IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI AI SENSI DELL' ART. 191 DEL D.LGS 152/2006 PER UN ULTERIORE PERIODO DI 6 MESI.

IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 578 del 5.6.2024 la scrivente Amministrazione ha preso atto della cessazione *ipso iure*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 22, ultimo periodo, D.L. 179/2012, dell'efficacia del contratto sottoscritto in data 28.5.2001 con Astem S.p.a., avente ad oggetto l'espletamento e la gestione di servizi, fra i quali il servizio di igiene urbana sul territorio comunale;

Dato altresì atto che Aprica S.p.A., avente causa di Astem S.p.A. e alla stessa succeduta, ha impugnato al T.A.R. per la Lombardia, con ricorso del 28.6.2024, la determinazione n. 578/2024, chiedendone in via cautelare la sospensione degli effetti;

Richiamata la propria precedente ordinanza in data 1.7.2024 n. 4 avente ad oggetto "ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE FINALIZZATA A CONSENTIRE IL RICORSO TEMPORANEO A SPECIALI FORME DI GESTIONE DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LODI IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI AI SENSI DELL' ART. 191 DEL D.LGS 152/2006 PER UN PERIODO DI 6 MESI", con la quale, dati i presupposti sopra richiamati, si è disposta a carico della Società Aprica l'effettuazione dei servizi di igiene urbana già

ricompresi nel contratto per un periodo di sei mesi dalla sua notifica così da impedire l'interruzione del servizio nelle more del nuovo affidamento, stante la situazione di pericolo per la salute e l'ambiente connessa alla gestione dei rifiuti che si verrebbe a creare con la cessazione del servizio e la connessa urgenza di provvedere, non fronteggiabile ordinariamente con le ordinarie misure, nelle more dell'individuazione di un nuovo affidatario e in pendenza del giudizio promosso da Aprica S.p.A. sulla sorte del contratto;

Atteso che anche l'ordinanza sindacale n. 4/2024 è stata oggetto di ricorso per motivi aggiunti con richiesta di sospensiva nell'ambito del giudizio pendente avanti al T.A.R. per la Lombardia al n. R.G. 1498/2024 e che all'udienza di trattazione della domanda cautelare il T.A.R. ha disposto un rinvio al merito della causa all'udienza pubblica prevista per il 23.1.2024;

Considerato che il termine assegnato ad Aprica S.p.A. per la gestione in via temporanea e urgente del servizio in forza dell'ordinanza sindacale n. 4/2024 scadrà il 31.12.2024 senza che la controversia avviata dalla Società sia stata definita;

Accertato e ritenuto che in pendenza dei presupposti sopra evidenziati permangono le ragioni di emergenza sanitaria e di igiene pubblica che conseguirebbero al pericolo derivante per i beni testé indicati dall'interruzione del servizio nonché l'urgenza di provvedere ai fine di assicurare la prosecuzione senza interruzioni del medesimo servizio nel territorio del Comune di Lodi, alle medesime condizioni approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33/2024, così da consentire l'espletamento, da parte degli uffici comunali, della procedura per individuare il gestore del servizio ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 36/2023 una volta che con la definizione del giudizio pendente avanti al T.A.R. per la Lombardia sarà venuta meno l'incertezza in merito alla sorte del contratto;

Vista la norma generale dettata dall'art. 50 comma 5 del D.lgs. 267/2000, il quale stabilisce che: *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana”*.

Vista la disposizione speciale dettata dall'art. 191 del D.lgs. 152/2006, comma 1, secondo il quale *“Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi”*;

Evidenziato che il ricorso al potere di cui alle disposizioni sopra richiamate si pone in deroga alla disciplina contenuta nel D.lgs.163/2006 per l'affidamento della gestione e dell'erogazione del servizio pubblico mediante procedure ad evidenza pubblica ovvero in autoproduzione in quanto causato dalla peculiare situazione che si è determinata e dalle sue implicazioni giudiziarie, per il tempo strettamente necessario;

Rilevato pertanto che permangono le eccezionali e urgenti necessità di tutela igienico sanitaria ed ambientale, per cui si debba assicurare la continuità del servizio nelle more della definizione delle procedure per l'affidamento del pubblico servizio nel rispetto della normativa vigente in materia;

Visto l'art. 198 del D.lgs. 152/2006 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani sino alla definizione degli A.T.O. (Ambito Territoriale Ottimale) da parte delle Regioni, ad oggi non identificati da parte della Regione Lombardia;

Attesa pertanto la necessità di riconfermare i contenuti dell'Ordinanza n. 4 del 2024 integrata dalle ulteriori motivazioni riportate;

Vista la L. 833/1978 che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

ORDINA

per le ragioni riportate in premessa, in via temporanea ed urgente, ad Aprica S.p.A., con sede con sede in Via Lamarmora n. 230 Brescia (BS) C.F. 00802250175, nella persona del legale rappresentante, di effettuare i servizi di igiene urbana in virtù del contratto siglato tra Comune di Lodi ed Astem S.p.A. in data 28.5.2001, ed alle medesime condizioni tecniche ed economiche approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33/2024, per un ulteriore periodo di mesi 6 (sei) a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza, al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio e danno alla pubblica salute, nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico-sanitaria.

DA' ATTO

che, stante l'urgenza, il presente provvedimento deve intendersi immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

che la presente ordinanza decadrà immediatamente alla data di inizio del servizio da parte dell'operatore economico che risulterà affidatario del suddetto servizio.

DEMANDA

ai competenti uffici comunali la gestione amministrativa e finanziaria per rendere esecutiva la presente ordinanza;

al Corpo di Polizia Locale e a tutte le Forze dell'Ordine il controllo di ottemperanza al presente provvedimento.

DISPONE

la notifica della presente ordinanza ad Aprica S.p.A. con sede in Via Lamarmora n. 230 Brescia (BS) C.F. 00802250175 mediante inoltro alla pec aprica@pec.a2a.eu nonché ai suoi difensori avv.ti

Giulio Bertone e Federico Smerchinich nei rispettivi domicili digitali alle pec giulio.bertone@ordineavvgenova.it e federico.smerchinich@ordineavvgenova.it;

che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

- alla Prefettura di Lodi
- alla Provincia di Lodi
- alla Regione Lombardia D.G. Ambiente
- al Ministero dell'Ambiente
- al Ministero della Salute
- al Comando di Polizia Locale
- al commissariato di Polizia di Stato

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Lodi www.comune.lodi.it ove verranno riassunte a favore della cittadinanza le misure vigenti.

Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.lgs. 104 del 2.7.2010 e successive modifiche e/o integrazioni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla data di fine pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Sottoscritto dal Sindaco
FUREGATO ANDREA
con firma digitale